



LAVORI INTERMITTENTI ESCLUSIONE DELLA COMUNICAZIONE VIA FAX

La Legge 221 del 17 dicembre 2012 "DECRETO SVILUPPO BIS" recante "misure urgenti per la crescita del Paese" all'articolo 34 comma 54 lettera a **ha abrogato la possibilità di comunicare via fax la chiamata di un lavoratore intermittente.**

Con questa ulteriore variazione rispetto alla Nota del **Ministero del Lavoro n. 6639 del 26 novembre 2012** il Legislatore ha abrogato uno dei possibili metodi di comunicazione preventiva obbligatori precedentemente in uso.

In attesa di una nuova comunicazione Ministeriale che chiarisca la situazione e fino ad nuove disposizioni è opportuno che la comunicazione preventiva venga effettuata con le restanti modalità attualmente possibili e pertanto con una delle seguenti ipotesi:

- 1) **PEC o EMAIL;**
- 2) **SMS;**
- 3) **WEB.**

1) PEC o MAIL

L'azienda per poter comunicare la chiamata del lavoro intermittente può inviare una comunicazione via PEC o via MAIL e dovrà utilizzare esclusivamente il modello "**UNI_Intermittente**".

Circa le **modalità di compilazione** del modello "**UNI_Intermittente**", il Ministero ha diffuso una **guida alla compilazione**, reperibile (così come il modello stesso) agli indirizzi www.cliclavoro.gov.it e www.lavoro.gov.it.

La mail dovrà contenere l'allegato modello compilato con l'indicazione dei lavoratori intermittenti interessati e inviata all'indirizzo intermittenti@lavoro.gov.it.

Nel caso di necessità di **annullamento** delle precedenti comunicazioni occorrerà rinviare una nuova mail allegando il modello "**UNI_Intermittente**" barrando la casella "annullamento" e indicando la prestazione oggetto di annullamento.

Si ricorda inoltre che il **sistema non genererà una risposta automatica** a conferma della ricezione della mail. Pertanto, per provare l'effettivo invio della comunicazione, il datore di lavoro **doirà conservare copia del modello compilato e allegato alla mail inviata.**



2) SMS

La seconda metodologia di comunicazione è rappresentata dall'invio di un SMS al numero **339-9942256**.

Le indicazioni operative contenute nella Nota n. 16639/2012 **modificano** le **modalità di utilizzo** di tale **canale comunicativo** non consigliato dal nostro studio.

In caso ci fosse volontà di utilizzare tale canale siete pregati di contattarci per la verifica delle modifiche apportate dalla nuova nota ministeriale.

3) WEB

La terza modalità di invio della comunicazione è rappresentata dalla **comunicazione** mediante la compilazione dell'apposito **modulo online**, disponibile sul portale "**Cliclavoro**" (www.cliclavoro.gov.it) nella propria **area riservata**.

In questo caso, l'utilizzo della procedura on-line prevede la **necessità di registrazione** al portale "**Cliclavoro**".

Tale modalità di comunicazione è **caratterizzata** dai seguenti **elementi**:

- potrà essere utilizzata per comunicare **più lavoratori** e **periodi di prestazione, anche diversi**, purché riferiti alla **stessa azienda** datrice di lavoro;
- una volta inserito il **codice fiscale** del lavoratore nell'apposito modello, il **sistema in automatico** proporrà l'**elenco delle comunicazioni obbligatorie** effettuate per l'assunzione con contratto di lavoro intermittente del medesimo lavoratore, cosicché il datore di lavoro potrà richiamare con semplicità il "**Codice Comunicazione**" dell'UNILAV cui si riferisce la chiamata che sta effettuando;
- qualora nell'archivio del sistema **non sia presente** la **comunicazione obbligatoria**, non potendo indicare il "Codice Comunicazione", la **comunicazione** per la **chiamata** del lavoratore intermittente **potrà comunque essere effettuata**;
- il modulo on-line dà la possibilità al datore di lavoro di **annullare anche una singola chiamata precedentemente effettuata**.

Lo Staff del Settore Lavoro e Previdenza di Studio Negri e Associati rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento e vi rimanda alla prossima uscita delle Circolari monotematiche di settore per l'approfondimento.